



Allegato A

**PROGRAMMA ERASMUS+ – AZIONE CHIAVE 1 (KA1)
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento**

**BANDO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE AI FINI DI STUDIO VERSO
ISTITUZIONI UNIVERSITARIE EUROPEE ED EXTRA-EUROPEE - ANNO
ACCADEMICO 2026/2027**

Chiusura candidature on-line: ore 14:00 del 27/02/2026

NOTA BENE: La pubblicazione del presente bando è da ritenersi sotto condizione, in attesa dell'approvazione e successiva sottoscrizione dell'accordo finanziario Erasmus+ tra l'Agenzia Nazionale Indire/Erasmus+ e l'Università degli Studi della Basilicata. Tutte le attività e i relativi finanziamenti previsti dal Bando sono quindi passibili di modifiche in ottemperanza a quanto potrà essere disposto dalle regole di suddetto accordo finanziario Erasmus+. Le eventuali modifiche saranno ufficializzate sul sito <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> sezione "Bandi" e comunicate alle studentesse e agli studenti attraverso i canali istituzionali.

DISCLAIMER: Questa Università è impegnata nel contrasto agli stereotipi di genere. Nel presente bando, unicamente per ragioni di semplificazione ed economia redazionale, si ricorre all'uso del genere maschile per riferirsi a persone, figure o ruoli: tale forma è da intendersi in modo inclusivo e riferita a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità accademica.

Sommario

ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI.....	3
1.1 FINALITÀ E ATTIVITÀ AMMISSIBILI.....	3
1.2 DURATA E TIPOLOGIE DELLA MOBILITÀ.....	3
1.2.1 Durata della mobilità.....	3
1.2.2 Tipologie di mobilità.....	4
1.2.3 Estensione della durata della mobilità.....	5
1.2.4 Interruzione/riduzione della durata della mobilità.....	6
1.3 DESTINAZIONI E SCELTA DELLA SEDE.....	6
1.3.1 Mobilità verso il Regno Unito e la Svizzera.....	7
1.4 RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE IN MOBILITÀ ERASMUS.....	7
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS+ STUDIO.....	7
2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.....	7
2.2 REQUISITI LINGUISTICI.....	9
2.2.1 Requisiti linguistici da possedere al momento della candidatura online.....	9
2.2.2 Requisiti linguistici richiesti dalle sedi estere.....	9
2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	10
2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	11
2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE.....	11
2.6 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI.....	13
2.7 APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	13
IN CASO DI RINUNCIA FORMALE DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA, SI PROCEDERÀ ALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA SECONDO L'ORDINE DEGLI IDONEI E COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	13
2.8 RECLAMI.....	13
2.9 RIAPERTURA BANDO.....	14
2.10 CORSI ON-LINE PROMOSSE DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS - OLS.....	14
2.11 ADEMPIMENTI STUDENTI VINCITORI.....	14
2.12 EQUIPARAZIONE STUDI E SERVIZI.....	15
ART. 3 - FINANZIAMENTI.....	15
A – Supporto individuale Erasmus+ (finanziamento UE).....	16
B – Contributo di viaggio per fasce (finanziamento UE).....	17
C – Contributo aggiuntivo per studenti con minori opportunità (finanziamento UE).....	18
D – Contributo integrativo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) – fondo giovani o altri contributi.....	19
E – Incentivo alla mobilità all'estero fondi d'Ateneo.....	19
3.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA.....	20
3.2 RIMODULAZIONE DEI CONTRIBUTI E RECUPERI.....	20
3.5 COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.....	21
ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA.....	22
Assicurazione sanitaria.....	23
Assicurazione di responsabilità civile e infortuni.....	23
ART. 5 - SICUREZZA, PREVENZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ.....	23
ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	24
ART. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24
ART. 8 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI.....	24
ALLEGATI.....	24

ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

1.1 FINALITÀ E ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Il bando rientra nel programma Erasmus+ 2021-2027, regolato dal Regolamento (UE) n. 2021/817 e dalla [Guida al programma Erasmus+](#). In particolare, riguarda l’Azione 1, che promuove la mobilità internazionale per studenti iscritti a qualsiasi ciclo di studi (primo, secondo, terzo¹) in qualsiasi disciplina presso università convenzionate con l’Università della Basilicata (UniBas), come specificato al punto 1.3. Le attività ammissibili sono le seguenti²:

- ✓ attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami);
- ✓ preparazione della tesi di laurea e/o di dottorato³;
- ✓ attività programmate nell’ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
- ✓ periodo di studio combinato con un periodo di tirocinio, purché il tirocinio venga svolto, in contemporanea o successivamente, sotto la supervisione della stessa Università dove lo studente realizzerà il periodo di studio. L’intero periodo verrà considerato, nell’insieme, periodo di studio⁴ e segue le regole di finanziamento e la durata minima della mobilità per studio (v. punto 1.2.1);
- ✓ tirocinio curriculare (solo se previsto dall’ordinamento didattico, con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà) è possibile, previa accettazione⁵ da parte della sede straniera presso la quale si ha intenzione di svolgere l’attività, effettuare il tirocinio curriculare all’estero anche nell’ambito del Programma Erasmus per studio, anche se non accompagnato da corsi o seminari, in quanto tale periodo di tirocinio ha a tutti gli effetti valore di periodo di studio.

Lo studente ha, inoltre, la garanzia di ottenere il pieno riconoscimento delle attività formative sostenute all’estero con esito positivo, purché esplicitate nel *Learning Agreement* ed approvate dalle competenti strutture didattiche e di ricerca (Consiglio di Corso di Studio, Collegio dei docenti, ecc.) prima della partenza.

Eventuali modifiche al presente bando saranno ufficializzate esclusivamente mediante avviso sul sito delle relazioni internazionali <https://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>.

1.2 DURATA E TIPOLOGIE DELLA MOBILITÀ

1.2.1 Durata della mobilità

Nel rispetto delle disposizioni comunitarie, la durata complessiva della mobilità non potrà superare i 12 mesi di mobilità fisica (studio e/o tirocinio) per ciclo di studio, ad eccezione dei corsi a ciclo unico dove la durata massima sale a 24 mesi, anche frazionati in più mobilità. In tutti i casi i periodi di mobilità non potranno eccedere i 360 gg. per anno accademico di riferimento. I periodi di mobilità virtuale svolti nell’ambito di una *blended mobility* non contribuiscono al raggiungimento del computo dei 12 o dei 24 mesi per ciclo di studi.

La durata della mobilità Erasmus è stabilita dagli accordi stipulati dall’UniBas con le sedi estere, così come indicati nella sezione del sito [Report Accordi](#).

N.B. – Durante il periodo di mobilità all’estero non è consentito sostenere esami né svolgere attività formative, didattiche o di ricerca presso l’UniBas, in presenza o a distanza, fino al rientro in sede. Non è inoltre possibile conseguire il titolo finale prima della conclusione della mobilità e del riconoscimento delle attività svolte all’estero. Qualsiasi attività accademica eventualmente svolta presso l’UniBas durante il periodo di mobilità potrà essere annullata d’ufficio.

¹ I ciclo = laurea; II ciclo= laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, Master universitario di I livello; III ciclo= dottorato di ricerca; specializzazione (corso post-laurea magistrale); master universitario di II livello.

² Attenzione: le università partner potrebbero prevedere restrizioni in riferimento all’elenco di corsi disponibili per gli studenti di scambio pubblicati sulle proprie pagine web e alla possibilità di svolgere tirocinio curriculare e/o preparazione della tesi. Si raccomanda fortemente di informarsi, in fase di candidatura, presso gli uffici di riferimento della sede a cui si è interessati per conoscere se vi siano eventuali restrizioni, appunto, in relazione all’offerta di attività didattiche che potranno essere svolte nel corso della propria eventuale mobilità.

³ Tenuto conto che in alcune università non è ammesso svolgere attività di tesi se non in collegamento con attività di studio corrispondente almeno all’iscrizione a un corso e all’acquisizione dei crediti previsti attraverso il superamento dell’esame, sarà cura dello studente verificare l’esistenza o meno di tale eventualità nella sede prescelta.

⁴ Ove possibile, i tirocini dovrebbero essere una parte integrante del programma di studio dello studente. Seguire corsi presso un istituto di istruzione superiore non può essere considerato un tirocinio.

⁵ Attenzione: Alcune sedi universitarie potrebbero non consentire il tirocinio come attività ammissibile nell’ambito dell’ERASMUS studio, ma solo ed esclusivamente per l’ERASMUS traineeship, specie se trattasi di unica attività da svolgere in mobilità.

La presente disposizione non si applica alla **partecipazione ad attività istituzionali** connesse a incarichi di rappresentanza studentesca negli organi di Ateneo, purché tali attività:

- a) non interferiscano con lo svolgimento regolare e continuativo della mobilità Erasmus+;
- b) non comportino interruzione formale della stessa; e
- c) si svolgano, ove possibile, tramite modalità telematiche.

Gli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio, anche presso altri Atenei, ai sensi della normativa vigente sulla **doppia iscrizione**, potranno sostenere esami o svolgere esclusivamente attività didattiche puntuali e non continuative⁶ presso l'altro Ateneo solo se previamente autorizzati da quest'ultimo, e sempre che tali attività:

- a) comportino un rientro in Italia di natura occasionale e di breve durata⁷;
- b) non interferiscano con lo svolgimento regolare, continuativo e documentato delle attività previste presso l'Istituzione estera ospitante;
- c) non configurino interruzione formale del periodo di mobilità Erasmus+; e
- d) risultino pienamente conformi alle disposizioni, ai calendari e ai regolamenti accademici dell'Ateneo presso cui la seconda carriera è attiva.

1.2.2 Tipologie di mobilità

Sono ammesse le seguenti tipologie di mobilità:

Mobilità fisica (in presenza all'estero)

- a) **Long-Term Physical Mobility: per studenti di I, II e III ciclo**
Durata compresa tra i **2 e 12 mesi**. La durata della mobilità per studio è stabilita dall'accordo interistituzionale siglato con la sede estera assegnata.
- b) **Short-Term Physical Mobility: solo per dottorandi**
Durata compresa tra i 5 e i 30 giorni. Riservata esclusivamente a coloro che siano iscritti ad un corso di dottorato dell'ateneo.

Mobilità blended (in presenza + in remoto)

Per chi, per ragioni personali, accademiche, di salute o lavorative, non può partire per lunghi periodi, è possibile una mobilità mista, combinando una parte in presenza e una a distanza. La parte virtuale può essere svolta prima o dopo la mobilità fisica, ma senza sovrapporsi. Non è fissata una durata minima per la componente virtuale, mentre per la parte di mobilità fisica sono previste le seguenti tipologie:

- a) **Long - Term Blended Mobility:** durata minima obbligatoria in presenza di **2 mesi (massima di 12 mesi)** a cui si abbinerà un periodo di mobilità virtuale. Sempre ammissibile per studenti del I, II e III ciclo;
- b) **Short - Term Blended Mobility:** durata minima obbligatoria in presenza **5 gg. (massima 30 gg.)** a cui andrà abbinata una parte di mobilità virtuale. Ammissibile per studenti del I e II ciclo **solo** se associata ad una componente virtuale obbligatoria che preveda il rilascio di almeno **3 crediti ECTS** e sempre ammissibile per i dottorandi.

Sarà cura del partecipante contattare la sede prescelta, per verificare la disponibilità ad attivare una blended mobility, definendo altresì le modalità di svolgimento della mobilità (numero di mesi in presenza e in modalità virtuale, fase di svolgimento della mobilità virtuale, ecc.). Il partecipante dovrà specificare modalità e durata nell'ipotesi di piano di studio (**Allegato I**) da allegare alla domanda di candidatura. Per la parte virtuale, da svolgersi in sede, non sarà riconosciuto alcun contributo finanziario.

I periodi in presenza e quelli virtuali vanno pianificati in coerenza con il percorso accademico del partecipante e dei risultati di apprendimento da conseguire, nonché concordati ed autorizzati da entrambe le sedi coinvolte (UniBas e sede di accoglienza) almeno un mese prima dell'inizio della mobilità e comunque almeno 15 gg. prima della sottoscrizione dell'Accordo di mobilità⁸.

Il periodo di mobilità:

⁶ Per "attività didattiche puntuali e non continuative" si intendono esclusivamente attività singole che non richiedono frequenza regolare o presenza prolungata, quali, a titolo esemplificativo: lo svolgimento di esami, colloqui, revisioni o verbalizzazioni. Non rientrano in tale categoria le lezioni, i laboratori, le esercitazioni o qualsiasi altra attività che comporti frequenza continuativa.

⁷ In tal caso lo studente è tenuto a fornire un'autodichiarazione indicante le date dell'esame o dell'attività didattica e le date del viaggio strettamente connesse al rientro. L'Ateneo si riserva di effettuare, in collaborazione con l'Ateneo di riferimento, controlli successivi sugli appelli o sulle attività effettivamente svolte.

⁸ N.B. il periodo di mobilità all'estero e la modalità di realizzazione dello stesso dovranno essere specificati nel contratto di apprendimento (Learning Agreement) ed autorizzati dal Consiglio di Corso di Studio/Collegio dei docenti; il verbale autorizzativo dovrà essere notificato al Servizio Internazionalizzazione via email (outgoing@unibas.it).

- dovrà realizzarsi, pena la revoca del contributo, tra il **1° giugno 2026 e il 30 settembre 2027**;
- dovrà avere una durata obbligatoria minima di 2 mesi (60 giorni completi e continuativi) e massima di 12 mesi (360 giorni) per ogni anno accademico, compresi gli eventuali giorni di prolungamento. Fa eccezione la *short-term mobility* la cui durata obbligatoria va da un minimo di 5 a un massimo di 30 gg.;
- dovrà essere svolta in modo continuativo e senza interruzioni;
- potrà essere prorogato mediante opportuna richiesta di prolungamento da presentare secondo quanto riportato al punto 1.2.3.

N.B. le mobilità Erasmus+ inferiori al numero di mesi/giorni obbligatori da Programma non sono ammissibili. In caso di durata inferiore si perderà lo “status di Erasmus+” e si dovrà restituire l’intero importo dei contributi percepiti, salvo eventuale applicazione della clausola di “forza maggiore” (es. pandemia) e previa valutazione ed approvazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

Programmi Intensivi Misti/ *Blended Intensive Programmes* (BIP)

In coerenza con le opportunità offerte dal Programma Erasmus+ il presente bando contempla anche la partecipazione a Blended Intensive Programmes (BIP) programmi formativi di breve durata che combinano una componente virtuale obbligatoria con una mobilità fisica di gruppo (5–30 giorni) presso istituzioni di istruzione superiore europee. Il Programma prevede la partecipazione degli studenti a BIP:

- coordinati da Unibas (se attivati),
- proposti da Istituzioni partner tramite docenti del proprio Dipartimento, con l’Ateneo in qualità di istituzione inviante, qualora disponibili,
- BIP aperti alla partecipazione di studenti provenienti da università non appartenenti al partenariato, pubblicati sulla piattaforma europea dedicata (<https://erasmusbip.org/list-of-bips/>).

Nell’ambito del presente bando è consentita la candidatura per BIP aperti alla partecipazione di studenti provenienti da università non appartenenti al partenariato, pubblicati sulla piattaforma europea dedicata (<https://erasmusbip.org/list-of-bips/>), previo contatto con il Coordinatore per la mobilità internazionale di Dipartimento, al fine di verificarne la coerenza con il percorso di studio e con gli obiettivi formativi dello studente e la disponibilità presso l’Università coordinatrice. La mobilità potrà essere svolta previa stipula di un accordo interistituzionale (IIA) con la sede coordinatrice, qualora non sia già presente un accordo in essere.

Qualora, nel corso dell’anno accademico, vengano attivate iniziative che vedano l’Ateneo coordinatore o partner di un BIP, saranno pubblicati specifici avvisi integrativi rivolti agli studenti interessati. Tali avvisi definiranno modalità, termini e requisiti per la presentazione delle candidature, nonché i criteri di selezione eventualmente applicabili. Le candidature presentate nell’ambito di eventuali avvisi integrativi saranno valutate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della disponibilità delle sedi partner e non incideranno sulla graduatoria del presente bando.

Nel caso di BIP coordinati e svolti presso l’Ateneo, la candidatura riguarda esclusivamente la partecipazione al BIP e non comporta l’assegnazione di contributi finanziari per la mobilità, non essendo prevista una mobilità fisica.

La partecipazione ai BIP è subordinata alla verifica di congruità del BIP con il percorso di studio dello studente da parte del Coordinatore per la mobilità internazionale di Dipartimento, il quale valida le attività formative da inserire nel Learning Agreement (*Short-term Mobilities*) e assicura il corretto processo di riconoscimento dei crediti.

La partecipazione è subordinata alla validazione del Coordinatore per la mobilità internazionale di Dipartimento e al riconoscimento di almeno 3 ECTS, curriculari o extra-curriculari.

La mobilità fisica è finanziata secondo le regole Erasmus+ per le short-term mobilities; la componente virtuale non è finanziata.

Al termine del BIP, lo studente deve presentare la documentazione prevista per il riconoscimento dei crediti.

1.2.3 Estensione della durata della mobilità

La mobilità di lunga durata potrà essere estesa, previa richiesta motivata del partecipante [al Coordinatore di Dipartimento](#) solo per comprovati motivi formativi e tenendo comunque presente che la durata complessiva del soggiorno presso la sede estera dovrà essere continuativa, non eccedere i 360 gg. per anno accademico e rientrare nei 12 mesi ammissibili per ciclo di studio (24 mesi nel caso di ciclo unico). **N.B.** L’accettazione della richiesta da parte dell’UniBas non dà automaticamente diritto all’assegnazione di contributi aggiuntivi,

che saranno concessi solo qualora vi fossero fondi disponibili. In tal caso si beneficerà dello status di “*studente Erasmus*”, ma non del contributo finanziario. Per le modalità e i termini di presentazione si rimanda al sito web <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione “*arrivo/durante*”>box “*prolungamento*”.

1.2.4 Interruzione/riduzione della durata della mobilità

È consentito richiedere l'interruzione/riduzione il periodo di mobilità all'estero solo per comprovati motivi, da notificare via email al Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it) e alla sede estera. In tal caso se il numero di mensilità/giorni dovesse risultare inferiore a quello programmato, si è tenuti alla restituzione delle mensilità/giorni assegnate/i ma non utilizzate/i; se il numero di mensilità/giorni dovesse risultare inferiore al periodo minimo ammissibile da Programma, si è tenuti alla restituzione dell'intero importo ricevuto (v. anche Art. 3.2)

Nel caso di interruzione dell'attività durante il periodo di mobilità, il periodo di interruzione non sarà considerato ai fini del calcolo del contributo del supporto individuale⁹.

Infine, qualora si dovessero verificare situazioni non prevedibili o eventi non controllabili che non siano attribuibili ad errori o negligenza delle parti e che si dimostrino insormontabili a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate, il periodo di permanenza all'estero potrà essere interrotto per causa di forza maggiore¹⁰.

1.3 DESTINAZIONI E SCELTA DELLA SEDE

La mobilità Erasmus per studio potrà svolgersi presso un ateneo Partner europeo o extra-europeo appartenente ai **Gruppi Programme e Partner Countries**¹¹, con cui l'UniBas ha stipulato un Accordo Inter-Istituzionale Erasmus+. L'elenco completo delle sedi universitarie è disponibile all'indirizzo web <https://shorturl.at/TlgCB>.

Si potranno indicare in candidatura fino ad un massimo 3 destinazioni, purché il settore disciplinare di riferimento dell'accordo (*Isced code*) sia attinente ed affine al proprio corso di studio ed ai relativi obiettivi formativi. Per la scelta della/e sede/i si consiglia di rivolgersi al [Coordinatore di Dipartimento](#) e/o al responsabile dell'accordo – docente referente, nonché di consultare i siti delle università partner per eventuali condizioni ostative che possano precludere la mobilità¹².

Le preferenze espresse in sede di candidatura non sono vincolanti e potranno essere modificate dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali qualora ne ravvisasse l'opportunità e, in ogni caso, subordinatamente alla compatibilità del programma di studio proposto con gli ordinamenti didattici delle sedi e alla necessità di razionalizzare l'utilizzo di tutte le sedi disponibili. Nel caso in cui sia stata presentata domanda per settori disciplinari non pertinenti al proprio corso di studio, la candidatura verrà comunque accettata, ma con riserva (v. successivo Art. 2.5).

La mobilità fisica dovrà essere svolta in un paese partner diverso dall'Italia e dal paese in cui la/lo studente risiede durante gli studi¹³. Durante il periodo all'estero si è tenuti al rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'organizzazione ospitante.

⁹ Le vacanze ed i giorni di chiusura dell'Università ospitante anche per ferie non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità e non verranno conteggiati ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza.

¹⁰ Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.

¹¹ L'elenco completo dei Paesi presso i quali è possibile recarsi siano essi europei che extra-europei è disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire all'indirizzo <http://www.erasmusplus.it/programma/paesi-partecipanti/>. **Attenzione:** le mobilità verso la Russia (Regione 4), Bielorussia e l'Ucraina (Regione 2) sono sospese.

¹² Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni stabilite potrebbe comportare il rifiuto da parte del partner straniero ad accogliere lo studente: ad esempio, scadenze tassative troppo ravvicinate per l'inoltro – sia telematicamente che in forma cartacea - della documentazione prevista (application form, learning agreement for studies, ecc.), requisiti linguistici specifici, incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte. Le date di presentazione della documentazione al partner straniero sono disponibili sui siti delle Università, normalmente sul sito degli Uffici Erasmus/relazioni Internazionali. In casi eccezionali lo studente potrà rivolgersi al Servizio Internazionalizzazione-outgoing@unibas.it. Nel caso in cui la scadenza per la presentazione della documentazione al partner, o nomina da parte dell'Ateneo, in particolare per le mobilità con inizio nel primo semestre o per un intero anno accademico, sia ravvicinata o scaduta lo studente potrà presentare la candidatura per tale destinazione esclusivamente se il soggiorno Erasmus dovesse aver luogo nel secondo semestre e sia prevista una seconda data di inoltro della documentazione al partner.

¹³ Nel caso delle sedi universitarie distaccate (branch campus) giuridicamente dipendenti dall'istituto madre e che non sono in grado di sottoscrivere accordi interistituzionali separati, come paese di invio o ospitante per determinare il sostegno individuale e l'ammissibilità del flusso di mobilità si considera il paese in cui ha sede l'istituto madre. I beneficiari devono utilizzare l'ubicazione effettiva della sede o delle sedi distaccate per calcolare la fascia di distanza per il sostegno per il viaggio. Le sedi distaccate indipendenti devono partecipare al programma separatamente dagli istituti madre.

1.3.1 Mobilità verso il Regno Unito¹⁴ e la Svizzera

Il Programma Erasmus+ 2021-2027 prevede che il Regno Unito e la Svizzera siano raggruppati nella “Regione 14” tra cosiddetti *Partner Countries*. Le mobilità verso tali paesi sono pertanto garantite, ma i **contributi sono coperti da fondi comunitari equiparati a quelli previsti per i *Programme Countries*** (v. Art. 3 Finanziamenti). Tutti i requisiti previsti dal presente bando per i *Programme Countries* vengono dunque applicati anche agli studenti che si candidano per scambi verso UK e Svizzera.

Coloro che risulteranno selezionati per le sedi britanniche dovranno:

- rispettare delle regole di ingresso previste dal Regno Unito e, di conseguenza, informarsi direttamente dalla sede ospitante delle questioni relative al visto d’ingresso¹⁵ e all’assicurazione sanitaria. Per approfondimenti: <https://www.gov.uk/browse/visas-immigration>;
- tener conto che i costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l’ingresso nel Regno Unito o per l’accettazione da parte della sede britannica non potranno essere coperti dall’UniBas;
- nella maggior parte dei casi le università britanniche, anche per rilasciare la lettera di invito ai fini del rilascio del visto, in base alla durata dello scambio, richiedono certificazioni linguistiche *ad hoc*. Si consiglia di controllare con attenzione le pagine web delle sedi ospitanti e, eventualmente, contattarle direttamente per maggiori informazioni.

È responsabilità del partecipante prendere visione dei requisiti di visto applicabili e predisporre tutta la documentazione nei tempi necessari.

1.4 RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE IN MOBILITÀ ERASMUS

Il periodo di mobilità internazionale costituisce parte integrante del percorso formativo e gode del pieno riconoscimento accademico, sulla base di quanto concordato preventivamente con il Corso di Studi di appartenenza e con l’Ateneo ospitante tramite il *Learning Agreement for Studies*¹⁶ (piano di studi per il periodo di mobilità) e certificato, al termine del periodo, dalla sede ospitante attraverso il *Transcript of Records*. L’attività pianificata e concordata per il periodo in mobilità deve essere coerente con l’ambito disciplinare (Area ISCED) specificato nell’accordo bilaterale siglato tra l’Università degli Studi Basilicata e la sede estera e rispettare le procedure di cui al "[Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata](#)", emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018, a cui si rimanda integralmente. L’istruzione della pratica per il riconoscimento è a cura dello studente e del Coordinatore di Dipartimento. Per approfondimenti: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione al “rientro”.

Il mancato raggiungimento dei risultati attesi (art. 9 del succitato Regolamento) può giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale, come da Art. 3.2, del presente bando. La clausola non si applica nei confronti di coloro che siano sati impossibilitati a completare il proprio programma di studio all’estero per cause di forza maggiore¹⁷ o circostanze attenuanti attestata [dal Coordinatore di Dipartimento](#) e riconosciute per iscritto dall’AN.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS+ STUDIO

2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

¹⁴ Approfondimenti: <http://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/mobilita-erasmus-per-il-regno-unito-domande-e-risposte-su-requisiti-per-il-visto/>; <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/the-uk-and-erasmus>; <https://www.gov.uk/check-uk-visa>

¹⁵ Studenti con passaporto diverso da quello britannico o irlandese che intendono trascorrere un periodo di mobilità nel Regno Unito **per un periodo superiore ai 6 mesi** devono fare domanda per lo **Student Visa**; studenti con **passaporto italiano** che intendono trascorrere un periodo di mobilità nel Regno Unito per un **periodo inferiore ai 6 mesi (180 gg.)** ad oggi **non devono richiedere il visto**, ma dovranno fornire specifica documentazione all’arrivo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito <https://www.gov.uk/check-uk-visa>; <https://www.gov.uk/standard-visitor>. N.B: Nel caso in cui la mobilità includa attività assimilabili a tirocinio o placement professionale, anche se nell’ambito di una mobilità di studio, potrebbe essere richiesto un visto diverso (ad esempio il Temporary Worker – Government Authorised Exchange (GAE) con relativo Certificate of Sponsorship).

¹⁶ Per informazioni dettagliate sul *Learning Agreement*, sulle modalità di compilazione e sulle tempistiche, nonché sulle eventuali modifiche da apportare, se necessarie, consultare le sezioni “prima”/“LA” e “arrivo/durante” del sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>.

¹⁷ V. nota 10.

Possono presentare domanda per la mobilità Erasmus ai fini di studio gli studenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma (UE ed extra-UE) temporaneamente residenti in Italia ed iscritti all'UniBas che, alla data di chiusura del bando:

- siano iscritti, dal 1° anno e non oltre il 3° anno fuori corso, ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, ad un master universitario di I e II livello, ad un dottorato di ricerca o alla Scuola di Specializzazione in beni Archeologici attivati da UniBas;
- siano in possesso della conoscenza linguistica di almeno una lingua estera (vedi sezione Requisiti linguistici) che, ai soli fini del presente Bando, non deve necessariamente essere quella della/e sede/i indicate tra le preferenze;
- siano in procinto di conseguire o in possesso di un titolo accademico di I (laurea) o II (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) ciclo e che intendano recarsi in mobilità nel ciclo di studio successivo.¹⁸ In tal caso la mobilità potrà aver luogo solo dopo l'iscrizione formale al ciclo di studio, **pena la decadenza dal beneficio**¹⁹;
- abbiano a disposizione, per la mobilità che si desidera svolgere, il numero di mensilità o giorni necessario, rispetto al numero di mensilità complessivo previsto per ciclo di studi, da trascorrere all'estero corrispondenti alla durata minima ammissibile da Programma. I periodi di mobilità precedenti o in corso dovranno essere obbligatoriamente dichiarati nel questionario all'interno della domanda online e contenere tutte le indicazioni richieste²⁰. Le dichiarazioni rese dagli studenti saranno sottoposte a verifica;
- non fruiscano, per lo stesso periodo di assegnazione della sovvenzione Erasmus+ e di altro finanziamento dell'Unione europea o di altro contributo derivante da fondi UniBas assegnati per trascorrere un periodo di mobilità all'estero, ivi compreso il contributo per la preparazione tesi gestito dalle Strutture primarie (Dipartimenti); possono invece fruire di eventuali borse di studio o prestiti nazionali;
- siano iscritti ad un corso di studio internazionale volto al conseguimento di titolo doppio/multiplo **sempreché** in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti²¹.

I candidati iscritti al terzo anno di un corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del numero minimo di mensilità ammissibili, dovranno obbligatoriamente concludere il periodo all'estero prima del termine del ciclo di studio (è considerata la data di fine del 3° anno e non la data dell'esame finale).

I candidati extracomunitari, oltre ad essere regolarmente iscritti presso l'UniBas, devono essere in possesso del permesso di soggiorno, se presenti sul territorio italiano. Va inoltre tenuto presente che in caso di selezione, la possibilità di intraprendere lo scambio è sempre subordinata al rilascio del visto d'ingresso nel Paese di destinazione (pratica che va seguita personalmente e con largo anticipo rispetto alla data di partenza)²².

In caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso l'UniBas, la domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente per una delle carriere attive. Non è consentita, nell'ambito del medesimo bando, l'attivazione di mobilità Erasmus+ collegate alla seconda carriera.

In caso di doppia iscrizione presso un altro Ateneo, italiano o estero, sarà possibile presentare la candidatura presso entrambe le sedi, fermo restando che non potranno essere svolte, nello stesso periodo, due mobilità promosse dai due diversi Atenei, pena l'annullamento della mobilità assegnata da UniBas.

¹⁸ In tal caso la candidatura andrà presentata per le borse destinate agli studenti iscritti al corso di studio successivo [es: studente in procinto o che ha conseguito il titolo accademico di I ciclo (laurea) potrà candidarsi per i posti previsti per il II ciclo (laurea magistrale)]. **In caso di problemi tecnici nella procedura della scelta sede all'interno di Esse3 dovuti al ciclo sul quale ci si candida contattare tempestivamente il Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it).**

¹⁹ Il possesso del titolo, così come la condizione di laureanda/o, dovrà essere certificata all'interno della domanda ESSE3 nel questionario obbligatorio e l'intenzione di candidarsi per una mobilità da svolgere nel ciclo successivo indicata nell'Allegato I "ipotesi piano di studio".

²⁰ per le dichiarazioni relative ai periodi di mobilità ancora in corso, è necessario riportare il numero di mesi di mobilità che lo studente prevede di effettuare o riportati nell'accordo istituto/studente); i mesi di tirocinio post-laurea devono essere conteggiati all'interno del ciclo di studi a cui il candidato era iscritto al momento della candidatura.

²¹ Con la candidatura al presente bando, è possibile ottenere supporto finanziario anche per trascorrere il periodo di studio all'estero necessario per il conseguimento del titolo italiano e del titolo estero per i corsi di studio che prevedono tale possibilità (L-1 Operatore dei Beni Culturali - doppio titolo con l'Università Pantheon Sorbonne di Parigi - Francia; LM-2 & LM-89 Archeologia e Storia dell'Arte - doppio titolo con l'Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi - Francia; LM-4cu Architettura - doppio titolo con l'Universidad San Gregorio de Portoviejo - Ecuador; LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari - doppio titolo con l'Universidad de Extremadura Uex - Spagna), purché non vi sia un doppio finanziamento. Le condizioni per il conseguimento del doppio titolo variano a seconda delle sedi estere, dell'anno di iscrizione/frequenza, dei requisiti accademici richiesti e sono disciplinate in apposite convenzioni alle quali si rimanda. Gli studenti eventualmente interessati ai doppi titoli sono tenuti a presentare domanda di mobilità Erasmus ai sensi del presente bando selezionando la meta relativa al doppio titolo di interesse, previa interlocuzione con il Coordinatore del CdS di riferimento.

²² Si segnala che per ottenere il visto, alcuni Paesi richiedono agli studenti di certificare la disponibilità di mezzi finanziari. L'importo minimo è variabile e talvolta superiore all'ammontare complessivo dei contributi per la mobilità.

Per i candidati di cittadinanza di uno dei paesi UE ed extra-UE temporaneamente residenti ed iscritti presso l'UniBas si rimanda, inoltre, all'ART. 1, punto 1.3.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando.

2.2 REQUISITI LINGUISTICI

La Commissione Europea raccomanda un'adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione (o dell'inglese per i Paesi di lingua minoritaria). Tale conoscenza dovrà essere dimostrata al momento dell'*application* presso la sede estera tramite una specifica certificazione/attestato, ove richiesto, le cui caratteristiche sono definite dalla sede estera. La mancata presentazione di una **certificazione/attestazione/esame di lingua come da Allegato II** all'atto della candidatura non preclude la partecipazione al presente bando. Tuttavia il possesso delle competenze linguistiche richieste dalle sedi estere dovrà essere dimostrato autonomamente e comprovato, ove richiesto, nei modi e tempi da essa indicati.

2.2.1 Requisiti linguistici da possedere al momento della candidatura online

Come indicato all'art. 2 paragrafo 2.1, la conoscenza di almeno una lingua estera oltre l'italiano è condizione obbligatoria per potersi candidare al presente Bando di mobilità. Per poter presentare la propria candidatura è richiesta una soglia minima di competenza linguistica pari al livello A2 del Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) riconosciuta dal Consiglio d'Europa da autocertificare nel questionario pre-candidatura compilato in Esse3. Qualora si posseggano le certificazioni di cui all'Allegato II, esse dovranno essere allegate alla candidatura. **Sono ammissibili le certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da non più di 24 mesi alla data di scadenza della domanda come specificato nell'Allegato II.**

Per ogni lingua dichiarata sarà preso in considerazione **esclusivamente** il livello più elevato. Non sono assegnati punteggi per la conoscenza della lingua italiana.

Gli studenti madrelingua²³ dovranno produrre apposita autocertificazione come specificato nell'**Allegato II** al bando.

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare il requisito linguistico attraverso una delle modalità sopra elencate, la domanda di partecipazione alla selezione verrà comunque accettata, ma con riserva. Il partecipante è tenuto a provvedere autonomamente all'acquisizione del livello linguistico richiesto dalla/e sede/i prescelta/e (v. punto 2.2.2) entro le date stabilite dai partner per l'invio della documentazione (se richiesto all'atto della sottomissione delle *application*) o, nel caso in cui non vengano specificate le tempistiche, almeno 15 gg. prima della sottoscrizione dell'accordo di mobilità. Prova dell'avvenuta acquisizione del livello linguistico previsto dovrà essere trasmessa via email all'indirizzo outgoing@unibas.it.

2.2.2 Requisiti linguistici richiesti dalle sedi estere

La maggior parte delle università estere richiede uno specifico livello certificato da dimostrare al momento dell'*application*, con largo anticipo rispetto alla data di partenza. Lo studente è tenuto a controllare attentamente le pagine web delle università estere dove sono specificati i requisiti linguistici richiesti. Laddove non specificato, si consiglia che lo studente parta con una conoscenza linguistica pari almeno al B1 – livello soglia.

È di **esclusiva** responsabilità del partecipante:

- verificare i requisiti linguistici richiesti dall'università di destinazione sui siti delle sedi estere²⁴;
- informarsi sulla lingua in cui sono tenuti i corsi nell'università di destinazione;
- acquisire **il livello e/o la certificazione linguistica** (es. certificato IELTS/Cambridge/DELF/DELE ecc.) e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la competenza linguistica richiesta dalla sede di destinazione entro i termini fissati dal *partner* stesso.

²³ in conformità con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29/12/1982 (rif. C.U.N. del 30/10/1982), la qualità di soggetto madrelingua straniera viene riconosciuta "ai cittadini italiani e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno l'intero ciclo dell'istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità". Il madrelinguismo corrisponde al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

²⁴ Attenzione: le informazioni riportate nella sezione report accordi <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx> potrebbero anche non essere aggiornate, per cui riferirsi ai siti delle sedi estere.

L'indicazione della competenza linguistica richiesta dall'Ateneo ospitante si riferisce, per la maggior parte dei *partner*, alla propria offerta formativa in generale, pertanto è indispensabile verificare la lingua richiesta per la frequenza degli insegnamenti che si intende seguire all'estero. Ogni studente è tenuto a controllare attentamente le pagine web delle Università estere dove sono indicati i requisiti linguistici.

N.B. Il possesso del livello di competenza linguistica richiesto dall'università di destinazione è **condizione indispensabile** per l'accettazione da parte della stessa e, quindi, per effettuare la mobilità Erasmus²⁵.

2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Prima di presentare la domanda si è tenuti a consultare e rispettare quanto riportato nella “Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMS attraverso l'applicativo ESSE3 – Cineca” scaricabile dalla scheda bando di riferimento pubblicata nella sezione **Bandi** del sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>. La candidatura dovrà essere presentata obbligatoriamente online attraverso l'applicativo informatico ESSE3 <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>, accedendo con le proprie credenziali dalla data di pubblicazione del presente bando al **27/02/2026 ore 14:00**.

Il candidato dovrà quindi:

- compilare la domanda on line disponibile alla voce di menù “MOBILITA' INTERNAZIONALE OUTGOING“ > “BANDI DI MOBILITÀ”;
- allegare i documenti richiesti sotto indicati;
- conservare la ricevuta di iscrizione. **Non è richiesto l'invio telematico** della ricevuta e dei documenti al Servizio Internazionalizzazione in quanto disponibili nell'applicativo ESSE3.

La corretta compilazione della candidatura sarà indicata nel sistema con un simbolo verde in corrispondenza dello stato di iscrizione al bando. Candidature incomplete non saranno prese in considerazione.

Nell'ambito del presente bando si potrà presentare **una sola domanda**, scegliendo o per una mobilità verso i *Programme Countries*, selezionando il modulo di candidatura “**Bando SMS studio 2026/2027 Programme Countries**”, o per una mobilità verso i *Partner Countries*, selezionando il modulo di candidatura “**Bando SMS studio 2026/2027 Partner Countries**”.

Documentazione da allegare:

a pena di esclusione dalla selezione, il candidato dovrà allegare alla domanda, in formato .pdf:

- a. ipotesi piano di studio e motivazione (**Allegato I**) per tutte le sedi indicate, debitamente firmata dal [Coordinatore della struttura primaria](#) di riferimento. L'ipotesi di programma **NON** si configura come progetto formativo definitivo da svolgere in mobilità, ma è finalizzata alla valutazione della del candidato. Il Piano di Studio (*Learning Agreement*) da svolgere durante la mobilità Erasmus+ sarà elaborato dalla/dallo studente solo dopo l'assegnazione definitiva della sede e dopo la nomina ufficiale da parte del Servizio Internazionalizzazione alla sede di destinazione che provvederà, quindi, all'invio delle informazioni di rito²⁶;

Si dovrà inoltre allegare, se in possesso, la documentazione attestante il livello linguistico secondo quanto previsto dall'art. 2.2:

- b. documentazione attestante il livello linguistico:
 - in caso di possesso di certificazioni linguistiche internazionali, compilare e allegare l'apposita autocertificazione unitamente alla copia del certificato posseduto e alla copia del documento di identità, secondo quanto riportato nell'**Allegato II**, lett. a);
 - nei casi previsti dalle lettere da b), c) e d) dell'**Allegato II**, effettuare l'upload della documentazione a disposizione, incluso, eventualmente, uno screenshot dell'esame registrato nel sistema di gestione della carriera studente – ESSE3;

Potranno, inoltre, essere allegati:

- c. autocertificazione del diploma di laurea SOLAMENTE se il titolo di primo o secondo ciclo è stato conseguito presso altro ateneo, da dichiarare obbligatoriamente nel questionario;
- d. ulteriori allegati che si riterrà opportuno allegare.

N.B. le dottorande e i dottorandi che intendano partecipare al bando e che beneficiano di borsa dottorale, oltre ai succitati documenti, dovranno obbligatoriamente dichiarare nel questionario:

²⁵ Si ricorda che la Commissione Europea ha messo a disposizione, in maniera del tutto gratuita, uno strumento per testare prima e dopo la mobilità il proprio livello linguistico e migliorare le proprie competenze attraverso corsi online (v. Art. 2.9). Alcune sedi universitarie accettano come documento il certificato OLS.

²⁶ Informazioni sulla compilazione del Learning agreement sono disponibili sul sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione “prima”

- se optano per la maggiorazione della borsa per periodo all'estero o per il finanziamento Erasmus+ (comunitario ed universitario);
- se beneficiano di una borsa di dottorato e relativa maggiorazione per periodi di mobilità all'estero finanziate o cofinanziate con fondi comunitari (es: PON, PNRR ed altre tipologie di finanziamenti comunitari per il dottorato – v. Art. 3.5).

In nessun caso i contributi sono cumulabili.

I candidati si impegnano a visionare sistematicamente il sito del Servizio Internazionalizzazione e le pagine di riferimento <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>, nonché la sezione bandi <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> per eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie, download documenti, ecc. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data alcuna comunicazione scritta o telefonica a coloro che partecipano.

2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE

La mancata trasmissione della candidatura secondo le modalità previste al punto 2.3 entro la scadenza indicata, comporta l'esclusione della candidatura.

Saranno, inoltre, automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno:

- trasmesse secondo modalità diverse da quelle indicate al punto 2.3;
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- prive degli allegati obbligatori di cui al punto 2.3;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Non saranno presi in considerazione documenti trasmessi dopo la scadenza del bando, a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, nella fase dei ricorsi e/o inviate con altri mezzi.

2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le borse di studio ERASMUS+ per studio saranno assegnate a seguito di una selezione basata su criteri di merito accademico. La selezione sarà effettuata dalla Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali.

Le graduatorie saranno formulate in base ai seguenti criteri:

- anno di iscrizione, numero degli esami e della media della votazione riportata;
- coerenza del piano di studio con l'area disciplinare (corso di studio/codice ISCED) della/e sede/i prescelta/e indicata nella domanda di partecipazione alla selezione e motivazioni della candidatura. Nel caso in cui la Commissione dovesse ravvisare incongruenze, essa procederà all'assegnazione della sede idonea per lo svolgimento del periodo di studio Erasmus+;
- conoscenze linguistiche del candidato relative alla/e lingua/e di insegnamento e al livello linguistico richiesto dalla sede/i prescelta/e o del Paese prescelto, ovvero della lingua inglese.

Ai fini del calcolo della graduatoria, saranno adottati i seguenti parametri:

Anno di corso	Profitto/merito (max 30 punti)	Carriera (max 30 punti)	Conoscenza linguistica (max 20 punti)	Motivazione e pertinenza piano di studio proposto/sede di destinazione (max 20 punti)
I anno Laurea e LM c.u.	Voto di maturità espresso in 30esimi (esclusa la lode)	numero di crediti acquisiti/crediti anno di riferimento (60)*30	A1 2 punti; A2 5 punti; B1 14 punti; B2 18 punti; C1 19 punti; C2 20 punti.	
II anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	

III anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (180)*30	come sopra	
IV anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (240)*30	come sopra	
V anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (300)*30	come sopra	
I anno LM	Voto laurea triennale espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (60)*30	come sopra	
II anno LM	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	
Dottorandi	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	La Commissione attribuirà fino ad un max. di 30 punti per la valutazione della congruenza delle attività da svolgere all'estero	come sopra	
I anno specializzazione	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (35)*30	come sopra	
II anno specializzazione	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (70)*30	come sopra	
	Peso carriera e merito 60% del totale		Peso lingua e congruenza 40%	

Il punteggio è dato dalla somma delle colonne profitto/merito e carriera per tutti gli esami regolarmente verbalizzati in carriera entro la data di chiusura del bando. **Esami sostenuti ma non verbalizzati, prove in itinere e prove parziali non sono ritenuti validi per il calcolo del punteggio di graduatoria.** È preciso compito dello studente controllare la propria carriera on-line, segnalare eventuali discrepanze alla segreteria studenti e richiedere l'aggiornamento. Il punteggio per carriera e merito è calcolato in automatico dal sistema. Punti aggiuntivi saranno attribuiti dalla commissione per la conoscenza linguistica e pertinenza del piano di studio proposto con la sede di destinazione. Il punteggio finale è dato dalla somma di tutte le colonne indicate in tabella.

Qualora si dovessero ravvisare incongruenze tra le destinazioni indicate dai candidati e il settore disciplinare dell'accordo (*ISCED code*), la Commissione valuterà, caso per caso, se accettare o meno la domanda, ricollocando il candidato su una sede più consona al suo percorso di studi. In tal caso, per l'attribuzione del posto di scambio, la priorità sarà data a coloro che nella domanda di partecipazione hanno indicato tale destinazione tra le opzioni possibili (prima e/o seconda scelta).

La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio conseguito ed assegnerà un'unica sede di destinazione tra quelle indicate nella domanda, tenendo in debito conto la preferenza espressa (ove possibile), la coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché le conoscenze linguistiche. Nel caso di destinazioni aperte sia a studenti di I o II ciclo che a quelli di III ciclo, la priorità sarà data agli studenti di III ciclo.

A coloro che risulteranno idonei ma non vincitori, la Commissione, in base al punteggio realizzato, alla coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché alle conoscenze linguistiche, proporrà, ove possibile, una sede di destinazione alternativa.

Saranno, infine, esclusi dalla selezione coloro che nell'anno accademico precedente non hanno prodotto formale rinuncia con le modalità e entro i termini previsti dall'apposito bando Erasmus+ pregiudicando il buon esito del Progetto di mobilità.

2.6 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI

A seguito dell'attribuzione dei punteggi e della formulazione della graduatoria da parte della Commissione tramite il sistema ESSE3²⁷, i candidati risultati idonei ricevono una comunicazione automatica dal sistema ESSE3 e sono invitati a manifestare la propria accettazione o rinuncia della sede attribuita entro **cinque (5) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di invio della notifica, esclusivamente attraverso i servizi online dell'applicativo ESSE3, utilizzando le credenziali ricevute al momento della candidatura.

L'accettazione è effettuata con riserva, in quanto subordinata alla successiva approvazione degli atti della selezione da parte dell'Amministrazione.

I candidati che intendano rifiutare la destinazione proposta possono richiedere immediatamente il cambio di sede, previa interlocuzione con il Coordinatore di Dipartimento per l'individuazione di una sede alternativa compatibile con il proprio corso di studio, mediante compilazione del modulo "[Richiesta cambio destinazione](#)".

La richiesta di cambio destinazione deve essere presentata entro il medesimo termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla notifica ESSE3.

La mancata accettazione o la mancata presentazione della richiesta di cambio destinazione entro i termini e con le modalità previste comporta la decadenza automatica dalla graduatoria, senza ulteriori comunicazioni da parte del Servizio Internazionalizzazione, e l'attivazione della procedura di scorrimento della graduatoria. I candidati che subentrano a seguito di scorrimento sono tenuti a manifestare l'accettazione della sede assegnata entro tre (3) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del Servizio Internazionalizzazione, mediante le medesime modalità, pena la decadenza e l'ulteriore scorrimento della graduatoria.

In caso di **rinuncia successiva all'accettazione**, il candidato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta e motivata al Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it), al Coordinatore di Dipartimento e alla sede estera.

La mancata o tardiva presentazione della rinuncia formale comporterà l'esclusione dalla selezione per l'anno accademico successivo. La rinuncia formalmente presentata e adeguatamente motivata, anche successiva alla sottoscrizione dell'Accordo di mobilità, non preclude la partecipazione a future selezioni.

Ai candidati presenti in graduatoria di idoneità ma non assegnatari potrà essere attribuito lo status di studente Erasmus "*zero grant*", che consente di beneficiare delle agevolazioni previste dal Programma Erasmus+ senza percepire il contributo finanziario.

2.7 APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Conclusa la fase di accettazione, cambio destinazione, rinuncia e subentro di cui all'art. 2.6, il Servizio Internazionalizzazione predispose il Decreto Rettoriale di approvazione degli atti della selezione e la graduatoria definitiva degli assegnatari.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata esclusivamente sul sito delle relazioni internazionali, sezioni BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>, e ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge; pertanto, non sarà data ulteriore comunicazione, né scritta né telefonica, ai partecipanti.

Nel rispetto dell'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, la graduatoria riporta esclusivamente l'elenco dei candidati assegnatari della mobilità. I candidati non ammessi o esclusi dalla procedura non sono inseriti in graduatoria e ricevono comunicazione individuale motivata dell'esito, agli indirizzi di posta elettronica istituzionali indicati nella domanda di partecipazione.

In caso di rinuncia formale da parte degli assegnatari successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, si procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine degli idonei e compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie.

2.8 RECLAMI

²⁷ In caso di problemi tecnici dell'applicativo ESSE3 l'Ufficio provvederà ad avvisare direttamente il candidato.

Eventuali osservazioni o reclami, avverso gli esiti della selezione e/o i provvedimenti di esclusione, potranno essere presentati esclusivamente in forma scritta, mediante invio all'indirizzo e-mail del Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it), **entro e non oltre cinque (5) giorni solari** decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva ovvero dalla data di comunicazione individuale dell'esclusione.

I reclami dovranno essere puntualmente motivati e potranno riguardare esclusivamente errori materiali, irregolarità procedurali o vizi nella valutazione delle candidature. Non saranno presi in considerazione reclami generici, privi di motivazione o fondati su documentazione non presentata nei termini del bando. L'Amministrazione esamina i reclami pervenuti nei termini e dà conto del relativo esito nell'ambito del provvedimento conclusivo della procedura ovvero mediante eventuale rettifica degli atti. Non è prevista una comunicazione individuale di risposta ai reclami non accolti.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere d'ufficio, in sede di autotutela, alla rettifica o modifica degli atti della selezione, qualora siano riscontrati errori materiali o vizi di legittimità, nel rispetto della normativa vigente.

2.9 RIAPERTURA BANDO

Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità in bilancio, mediante avviso, pubblicato sul sito internet alla sezione BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> e pubblicato nella sezione *Eventi e news* del sito delle relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>.

Per i requisiti generali e quelli relativi ai singoli posti di scambio, nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

2.10 CORSI ON-LINE PROMOSI DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS - OLS

Gli studenti che saranno selezionati per lo svolgimento di una mobilità a fini di studio sono tenuti a curare la preparazione linguistica prima e durante il periodo di mobilità e a impegnarsi a raggiungere il requisito della conoscenza linguistica richiesto dalla sede ospitante, attenendosi alle indicazioni dei livelli di competenza linguistica riportate negli accordi interistituzionali. Per favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche la Commissione Europea ha messo a disposizione lo strumento dell'OLS, che prevede:

- una valutazione iniziale della competenza linguistica dello studente attraverso un test d'ingresso da effettuare prima della partenza;
- la possibilità di seguire un corso di lingua online da svolgersi anche durante il periodo di mobilità;
- la valutazione linguistica al termine del periodo di mobilità per monitorarne i risultati ottenuti.

Per sostenere il test e seguire i corsi di lingua gli studenti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma di [Eu Academy](http://EuAcademy.com). **N.B.** sebbene al momento sia stata revocata l'obbligatorietà del test iniziale e finale a causa dei problemi di interoperabilità tra l'OLS e il sistema di rendicontazione della Commissione Europea, l'UniBas ne caldeggia l'utilizzo per cui dovranno essere sostenuti entrambi. Le valutazioni (iniziale e finale) dovranno essere trasmesse all'indirizzo outgoing@unibas.it, come di seguito:

- **test di valutazione iniziale:** prima della sottoscrizione dell'Accordo di mobilità;
- **test di valutazione finale:** in prossimità del rientro in sede.

Eventuali aggiornamenti da parte della Commissione saranno comunicati via email ai partecipanti alla mobilità.

2.11 ADEMPIMENTI STUDENTI VINCITORI

La mobilità Erasmus+ è **subordinata all'accettazione dello studente da parte dell'Istituto ospitante** che potrebbe, nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate, mancanza o incompletezza dei documenti richiesti, carenza requisiti tra i quali anche quelli linguistici, incompatibilità tra programma di studio proposto e disponibilità dell'offerta formativa, ecc., decidere di non accettare lo studente. Per tutte le procedure connesse al bando e per gli adempimenti **obbligatori** a cui gli studenti sono tenuti **prima, durante e dopo la mobilità** si rimanda alla consultazione delle rispettive sezioni del sito web:

<https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>

AVVERTENZA: gli studenti potranno recarsi in mobilità all'estero solo dopo:

- ✓ aver sottoscritto l'Accordo di mobilità e aver acquisito il livello linguistico richiesto dal partner. La principale modalità di firma sarà tramite firma digitale qualificata, in caso di vincitrici/vincitori sprovviste/i di firma digitale verranno comunicate via email, al loro indirizzo mail istituzionale, le modalità per l'apposizione di firma autografa;
- ✓ aver regolarizzato il pagamento delle tasse universitarie presso l'UniBas per l'anno accademico 2026/2027²⁸ entro le scadenze fissate dal Servizio Segreteria Studenti. Fanno eccezione gli studenti che, iscritti nell'a.a. 2025/2026 all'ultimo anno di corso o fuori corso di un corso di studi, intendano laurearsi nella sessione straordinaria di marzo 2027. Essi potranno presentare candidatura soltanto per il primo semestre, la mobilità dovrà concludersi prima del conseguimento del titolo e non dovranno presentare un nuovo piano di studi per l'a.a. 2026/2027. Qualora non si consegua il titolo nella predetta sessione, si è tenuti a regolarizzare la propria iscrizione per l'anno accademico di riferimento. In caso contrario la morosità nel pagamento delle tasse universitarie o qualsiasi pendenza di natura finanziaria nei confronti dell'amministrazione costituiscono motivo di esclusione dal presente bando;
- ✓ aver ricevuto, prima della partenza, da parte di entrambe le sedi universitarie, l'approvazione del programma di studio proposto (*Learning Agreement for studies*)²⁹. Eventuali eccezioni (quali, ad esempio, ritardo nell'approvazione da parte dell'Università di destinazione conseguente a quella da parte dall'UniBas) dovranno essere comprovate da apposita comunicazione da parte della sede estera.

2.12 EQUIPARAZIONE STUDI E SERVIZI

Gli studenti vincitori di borsa Erasmus + godono dello "status" di studente Erasmus che prevede:
presso l'UniBas:

- ⇒ il riconoscimento dell'intero periodo di studio svolto all'estero con esito positivo tramite il trasferimento dei relativi crediti, purché risultanti dal Learning Agreement for Studies approvato prima della partenza e certificate dall'Istituto ospitante.

presso la sede ospitante:

- ⇒ l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie (spese/tasse di frequenza, iscrizione, esame, accesso ai laboratori e/o biblioteche), salvo contributi specifici richiesti. (eventuali eccezioni in tal senso, se comunicate dalla sede estera, sono segnalate nelle informazioni contenute negli accordi Inter-Istituzionali Erasmus). L'istituto ospitante potrebbe tuttavia richiedere il pagamento di un piccolo importo al fine di coprire eventuali costi per l'utilizzo di servizi in essere presso la sede ospitante, applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali;
- ⇒ l'estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile e infortuni durante l'espletamento all'estero delle attività di studio, tirocinio, ricerca per tesi;
- ⇒ la fruizione di eventuali servizi gratuiti offerti agli studenti (es.: corsi di lingua, supporto nella ricerca dell'alloggio, orientamento, tutoraggio).

ART. 3 - FINANZIAMENTI

Il sostegno finanziario alla mobilità è da intendersi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all'estero e l'idoneità del candidato non dà diritto automaticamente al finanziamento delle mensilità assegnate.

I contributi alla mobilità Erasmus+ per studio, siano essi di natura comunitaria, ministeriale (MUR) o d'istituto, sono erogati, **fino ad esaurimento fondi**, solo per la mobilità fisica e in base all'effettiva durata in giorni attestati dalla certificazione di frequenza rilasciata dall'ente ospitante (*Confirmation of attendance e Transcript of Records*)³⁰. L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero

²⁸ Vds. Per i periodi di mobilità che iniziano prima dell'apertura delle iscrizioni all'a.a. 26/27, sarà considerata valida l'iscrizione all'a.a. 25/26. Tuttavia, l'iscrizione all'a.a. 26/27 dovrà essere formalizzata all'apertura delle iscrizioni nel rispetto delle scadenze amministrative dell'UniBas (Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli studenti. Per informazioni rivolgersi direttamente alle Segreterie studenti di riferimento).

²⁹ Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", nonché alle informazioni disponibili nella sezione "prima della partenza" e alle guide disponibili nella sezione "documenti" del sito relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>.

³⁰ Il documento dovrà obbligatoriamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, o sulla base dei biglietti di viaggio nel caso in cui l'Istituto partner non potesse verificare la presenza fisica dello studente (ad esempio nell'eventualità della chiusura degli uffici amministrativi dell'istituto ospitante, per causa di forza maggiore, per tutta la durata della mobilità).

dei giorni/mesi di mobilità, moltiplicato per l'importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato per le specifiche v. Art. 3.2.

Il contributo finanziario complessivo per il periodo di mobilità consta di fondi:

- europei assegnati dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE;
- ministeriali assegnati dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca assegnato in base al reddito ISEE e secondo le disposizioni Ministeriali;
- d'Ateneo quale incentivo per lo svolgimento del periodo all'estero.

In caso di esaurimento fondi europei, il Programma prevede anche la mobilità di coloro che, pur soddisfacendo tutti i requisiti e pur beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo "status di Erasmus" **non percepiscono, in parte o in toto ("a zero grant"), il contributo comunitario Erasmus.**

L'Ateneo, previa verifica della disponibilità in bilancio, potrebbe assegnare alle/agli studenti vincitrici/vincitori che non beneficiano di contributi europei o ministeriali, un contributo, di importo pari a quello comunitario/ministeriale, su fondi di Ateneo.

A – Supporto individuale Erasmus+ (finanziamento UE)

La Commissione Europea ha stabilito che il contributo finanziario comunitario destinato agli studenti sia modulato in base al Paese di destinazione Programme Countries (n. 3 gruppi) e Partner Countries ed in base alla tipologia di mobilità (long-term mobility / short-term mobility), come di seguito riportato³¹:

- Mobilità fisica di Lunga Durata (*long-term mobility*)

PAESI DESTINAZIONE PROGRAMME COUNTRIES		€/mese	PAESI DESTINAZIONE PARTNER COUNTRIES	€/mese		
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia. <u>Paesi terzi non associati al Programma della Regione 13:</u> Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano <u>Paesi terzi non associati al Programma della Regione 14:</u> Isole Far Øer, Regno Unito, Svizzera	€ 400,00	Tutti i Partner Countries – Regioni da 1 a 3 e da 5 a 12 (ad eccezione <u>Paesi terzi non associati al Programma della Regione 13 e 14</u> che rientrano nel gruppo 1)	€ 700,00		
	GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)				Cechia, Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.	€ 350,00
	GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)				Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria.	€ 350,00

- Mobilità fisica di breve durata (*short-term mobility*) – Programme e Partner countries

Durata della mobilità fisica	Importo
Fino al 14° giorno di attività	€ 79,00
Dal 15° al 30° giorno di attività	€ 56,00

Le disposizioni relative alle mobilità fisiche di breve durata (*short-term mobility*) si applicano anche alla partecipazione a Blended Intensive Programmes (BIP), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo quanto previsto dal presente bando.

³¹ Gli importi indicati sono riferiti alle Disposizioni Nazionali dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire CALL2025. Eventuali modifiche rispetto agli importi indicati nel presente bando, saranno pubblicati mediante Avviso nella sezione bandi > bando Erasmus+ di riferimento.

N.B. Per le mobilità verso Paesi **Extra-EU**, l'Ateneo garantirà il contributo finanziario alle/agli studenti **con minori opportunità che si recano in Paesi Extra-ue; nel caso di mobilità verso Paesi extra-ue parzialmente a "zero grant"** di durata superiore ai 5 mesi l'UniBas, nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea, si impegna a finanziare almeno il periodo corrispondente alla durata media europea (5 mesi nel caso di mobilità per studio)³²; la durata minima del finanziamento corrisponde alla durata minima della mobilità.

Tutte le clausole del presente bando, ad eccezione di quelle relative al finanziamento e all'erogazione delle borse, si applicano anche agli studenti **"parzialmente a zero grant"** o **"a zero grant"**.

B – Contributo di viaggio per fasce (finanziamento UE)

Come previsto dalla Guida del Programma 2026 e compatibilmente con la disponibilità finanziaria, il contributo per il viaggio verrà assegnato a tutti coloro che verranno selezionati. Il contributo per il viaggio è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce chilometriche di distanza. Per *"fascia chilometrica"* si intende la distanza tra il luogo di origine e quello di destinazione, mentre l'importo copre il contributo del viaggio sia verso che dal luogo di destinazione fino all'importo massimo riportato nella tabella seguente in base alla tipologia di viaggio (viaggio standard/green)³:

Distanze di viaggio Per stabilire le fasce Km di riferimento utilizzare il calcolatore disponibile al link https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator	CONTRIBUTO VIAGGIO GREEN ³³ (importo riferito a viaggio andata e ritorno)	CONTRIBUTO VIAGGIO STANDARD (importo riferito a viaggio andata e ritorno)
Tra 10 e 99 KM:	€ 56,00	€ 28,00
Tra 100 e 499 KM:	€ 285,00	€ 211,00
Tra 500 e 1999 KM:	€ 417,00	€ 309,00
Tra 2000 e 2999 KM:	€ 535,00	€ 395,00
Tra 3000 e 3999 KM:	€ 785,00	€ 580,00
Tra 4000 e 7999 KM:	€ 1.188,00	€ 1.188,00
8000 KM o più:	€ 1.735,00	€ 1.735,00

Il programma Erasmus+ 2021/2027 si propone di incentivare il trasporto green, incoraggiando l'uso di mezzi a basse emissioni di CO2 per distanze inferiori a 500 km. L'assegnazione del contributo di viaggio si basa sulla distanza tra il punto di partenza e la sede dell'attività, calcolata con il tool della Commissione Europea.

Il contributo di viaggio potrà includere fino a due giorni di viaggio per chi usufruisce di un sostegno per viaggio standard, e fino a sei giorni per chi opta per un viaggio green. I giorni di viaggio ammissibili verranno aggiunti al contributo di cui alla lettera A³⁴.

Il contributo sarà riconosciuto previa presentazione dei titoli di viaggio per raggiungere la propria destinazione Erasmus+ e dei giustificativi di spesa. I giustificativi dovranno essere inviati ad outgoing@unibas.it al termine della mobilità.

³² Cfr. Pag. 21 - Higher Education Mobility Handbook For Higher Education Institutions (Grant Applicants and Beneficiaries)

³³ E' da considerarsi ecologico **"green"** il viaggio effettuato con treno, pullman, car pooling (nolo auto condivisa con più persone, no auto di un singolo per viaggio in comune) bici. Il viaggio in aereo, nave, auto privata (anche se elettrica), moto non è da considerarsi viaggio ecologico (green). Nel caso di viaggi misti, es: treno + aereo, in linea di massima se per la tratta più lunga del viaggio è stato utilizzato il treno allora è da considerarsi green altrimenti sarà un viaggio standard (ulteriori indicazioni saranno fornite non appena disponibili da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire)

³⁴ Da aggiungere all'Individual Support (contributi di cui alla **Lettera A**). **I giorni di viaggio non devono essere inclusi nel certificato (certificate of attendance)**. Per beneficiare dei giorni di viaggio e del contributo per il viaggio (se previsto) i partecipanti dovranno **produrre apposita autocertificazione**.

C – Contributo aggiuntivo per studenti con minori opportunità (finanziamento UE)

Per studenti con minori opportunità si intendono coloro che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità e difficoltà di apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di discriminazione, si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte dal programma³⁵. Tra coloro con minori opportunità, rientrano, ad esempio i partecipanti con problemi fisici, mentali e di salute certificati; svantaggio economico sancito con ISEE³⁶; differenze culturali es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.; gli studenti con figli minori; gli studenti che lavorano; gli studenti che sono atleti professionisti; gli studenti orfani di almeno un genitore; gli studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Le/gli studenti con minori opportunità possono ricevere un'integrazione del contributo individuale assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ per come segue:

PER LA MOBILITÀ DI LUNGA DURATA		PER LA MOBILITÀ DI BREVE DURATA	
min 2 mesi – max 12 mesi	€ 250,00/mese	periodo compreso tra 5 e 14 giorni	€ 100,00 una tantum
		periodo compreso tra 15 e 30 giorni	€ 150,00 una tantum

Il criterio generale di ammissione ai benefici del contributo finanziario integrativo è quella della attestabilità della condizione (anche tramite il ricorso ad una autocertificazione) tale che sia verificabile dal Servizio Internazionalizzazione (per lo svantaggio economico saranno considerati i dati ISEE risultanti nell'applicativo ESSE3 alla data di scadenza del bando. Tali dati saranno acquisiti d'ufficio). Coloro che versano in una delle situazioni citate dovranno barrare la casella relativa alla richiesta del contributo aggiuntivo per minori opportunità, in fase di candidatura. In caso di assegnazione della borsa, a seguito dell'espletamento delle selezioni, dovranno, inoltre, fornire al Servizio Internazionalizzazione apposita autocertificazione, nei casi previsti dalla normativa in vigore, o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Qualora le informazioni non siano reperibili presso altre PA, lo studente dovrà fornire la documentazione comprovante la condizione di minore opportunità indicata in fase di candidatura.

Le/gli studenti internazionali sotto elencati per i quali non sia possibile effettuare il calcolo per ISEE dovranno richiedere e ottenere un ISEE Universitario parificato, da richiedere al CAF, ed inviarlo ad outgoing@unibas.it entro il **31/03/2026**. Nello specifico tale previsione riguarda i seguenti candidati:

- studente straniero non residente in Italia;
- studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero;
- studente italiano residente all'estero non iscritto all'AIRE.

Inoltre, come previsto dalla Guida del Programma 2026, per i partecipanti con minori opportunità che hanno esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o di salute, sarà possibile presentare richiesta con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, per i costi aggiuntivi direttamente connessi alla mobilità che non possono essere coperti con l'importo integrativo per il sostegno individuale dei partecipanti con minori opportunità sopra specificati. Il contributo è basato esclusivamente su costi reali effettivamente sostenuti e direttamente collegati ai partecipanti con minori opportunità e relative persone che accompagnano. In tal caso, al termine della mobilità, coloro che ne beneficeranno dovranno trasmettere ad outgoing@unibas.it le ricevute, gli scontrini, le fatture ecc. (in cui siano specificati la denominazione e l'indirizzo dell'organizzazione che emette la fattura, l'importo, la valuta e la data della fattura)³⁷.

Coloro che non produrranno le autocertificazioni/documenti richiesti non saranno ascrivibili alla categoria di "partecipanti con minori opportunità" e, pertanto, non potranno beneficiare del top-up previsto dal Programma.

³⁵ Guida del Programma Erasmus+ 2026, pagg. 7 e 8;

³⁶ Per l'anno accademico 2026/2027, i contributi verranno assegnati, nel rispetto dei limiti fissati dal Decreto Ministeriale di riferimento, in base al valore ISEE 2025 risultante all'Ateneo dall'applicativo ESSE3, di prossima pubblicazione. A solo titolo informativo si riportano i massimali dell'a.a 2025/2026: Limite massimo ISEE: euro 27.948,60; Limite massimo ISPE: euro 60.757,87

³⁷ Per ulteriori informazioni contattare outgoing@unibas.it e visitare il sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+:
https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/inclusione/.

Il contributo non potrà essere assegnato alle mobilità a “*zero grant*” e, nel caso di mobilità parzialmente a *zero grant*, sarà attribuibile soltanto per i mesi/giorni di mobilità con contributo.

Gli studenti che presentano una o più delle condizioni tra quelle sopra citate potranno avvalersi dei contributi per studenti con minori opportunità, in relazione ad una sola delle categorie sopra elencate.

D – Contributo integrativo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) – fondo giovani o altri contributi

L’erogazione dell’integrazione finanziaria alla borsa Erasmus+ è subordinata alla formale assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e alla conseguente disponibilità dei fondi in bilancio. Compatibilmente con tali condizioni, gli studenti che si trovino in condizione di svantaggio economico e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente potranno beneficiare di un’integrazione alla borsa Erasmus+, finanziata attraverso il “*Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti*” del MUR.

L’importo dell’integrazione è determinato in base a scaglioni progressivi ISEE, secondo quanto previsto dal DM n. 1047 del 29/12/2017 (Allegato IV), utilizzando l’ISEE-Università valido per l’a.a. 2025/2026 o, per gli studenti internazionali, la documentazione, sulla base della documentazione idonea al calcolo di redditi e patrimoni.

Ai fini del calcolo della quota integrativa, l’Ateneo utilizza il valore ISEE/ISEEU presente nel sistema ESSE3 alla data di scadenza del bando e già considerato per la riduzione della contribuzione universitaria 2025/2026. In assenza di tale dato, sarà attribuita la fascia ISEE massima, ai soli fini della determinazione dell’importo dell’integrazione.

Gli studenti che non presentano l’ISEE per la riduzione della contribuzione universitaria, ma che ritengano di avere un valore ISEE non superiore a euro 50.000, nonché coloro che beneficiano di trattamenti economici speciali (es. studenti con disabilità, borsisti di enti esterni), devono trasmettere l’ISEE o ISEE parificato in corso di validità al Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it) entro e non oltre il 31/03/2026, qualora intendano beneficiare dell’integrazione.

In caso di esaurimento dei fondi, l’assegnazione avverrà secondo la graduatoria ISEE/merito, con esclusione dei candidati successivi all’ultimo beneficiario finanziato, anche all’interno dello stesso scaglione (Allegato IV).

Al fine di garantire parità di trattamento, l’Università, previa verifica della disponibilità finanziaria e nel rispetto degli scaglioni ISEE stabiliti, potrà utilizzare, in sostituzione, altri finanziamenti compatibili per sovvenzionare, con le medesime modalità ed importi, i partecipanti che non hanno diritto al contributo ministeriale Fondo Giovani.

È ammessa una sola integrazione per ciascuna mobilità: il top-up europeo per svantaggio economico (lett. C) e il contributo ministeriale Fondo Giovani sono tra loro incompatibili e non modificabili nel corso della mobilità.

L’integrazione è assegnata **prima dell’inizio della mobilità**, sulla base dei **CFU indicati nel Learning Agreement**. Il mancato conseguimento del numero minimo di CFU (v. Art.9, comma 19 del [Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all’estero](#)), comporta la rimodulazione o la revoca del contributo (v. Art. 3.2); in caso di mancato conseguimento di CFU o di mancato/rifutato riconoscimento delle attività svolte all’estero, lo studente è tenuto alla restituzione integrale delle somme percepite.

E – Incentivo alla mobilità all’estero fondi d’Ateneo

Al fine di sostenere e incoraggiare la partecipazione degli studenti alle attività di mobilità internazionale per studio nell’ambito del Programma Erasmus+, l’Ateneo intende riconoscere, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, un contributo incentivante a carico dei fondi di Ateneo, pari al 50% del contributo UE spettante per destinazione, per ciascun mese di mobilità riconosciuto e effettivamente trascorso all’estero.

Il contributo è attribuito fino ad esaurimento dei fondi disponibili ed è calcolato sulla base del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti e riconosciuti, applicando le stesse condizioni e modalità previste per il contributo comunitario.

Tale contributo, aggiuntivo rispetto alla borsa Erasmus+ dell’Unione europea e ad eventuali cofinanziamenti nazionali o regionali, è attribuito senza l’applicazione di ulteriori criteri di selezione o graduatorie e non è cumulabile con altri eventuali contributi di Ateneo aventi finalità analoghe.

Il contributo incentivante a carico dei fondi di Ateneo costituisce una misura distinta e autonoma rispetto al contributo di Ateneo eventualmente riconosciuto in sostituzione del contributo Erasmus+ dell'Unione europea, in caso di esaurimento delle risorse comunitarie, nonché rispetto a quello riconosciuto in sostituzione del Fondo per il sostegno ai giovani, nei confronti degli studenti che non possiedono i requisiti previsti o in caso di esaurimento delle relative risorse.

La determinazione dell'importo spettante a ciascun beneficiario, nonché le modalità di erogazione del contributo, sono disposte con successivo provvedimento, adottato a seguito dell'accettazione della mobilità, dell'approvazione della graduatoria definitiva e della sottoscrizione dell'Accordo di mobilità Erasmus+.

L'adozione del suddetto atto è in ogni caso subordinata alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie e alla durata effettiva della mobilità, secondo quanto previsto dal presente bando.

3.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA

L'erogazione dei contributi, **previsti per la sola mobilità svolta in presenza all'estero** ed assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero delle attività di cui al punto 1.2., è subordinata all'accettazione del contratto per la mobilità internazionale da parte del beneficiario. I dati anagrafici e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli inseriti dallo studente nei sistemi informatici utilizzati dall'Ateneo (Erasmus Manager). Il versamento dei contributi **sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano e carte prepagate con IBAN, purché intestate al/beneficiario/a del contributo.**

All'avvio della mobilità il contributo finanziario spettante è stimato sulla base del periodo di mobilità previsto dal contratto per la mobilità internazionale. Al termine della mobilità Erasmus, il contributo finanziario è ricalcolato **sulla base del numero di mesi/giorni di mobilità effettivamente svolti** certificati dal partner straniero e secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+. È prevista l'erogazione di:

- un **primo acconto** all'avvio della mobilità³⁸ pari al **80%** dei contributi comunitari spettanti (lettere da A a C) e del contributo d'Ateneo quale incentivo alla mobilità (lettera E) e, se previsto, al **50%** del Contributo integrativo di cui all'Art. 3, lettera D;
- **eventuale saldo** del restante 20% dei contributi europei e d'Ateneo di cui alle lettere A, B, C ed E) e del 50% del Contributo integrativo di cui all'Art. 3, lettera D, al termine della procedura di riconoscimento delle attività formative svolte durante la mobilità.

Per il calcolo delle mensilità e per l'assegnazione del contributo finanziario sarà considerato l'anno commerciale di 360 giorni e la mensilità è da intendersi di 30 giorni a prescindere dalla durata effettiva del mese (30, 31, 28 giorni), mentre per la *short-term mobility* il contributo sarà calcolato su base giornaliera (giorni effettivi da attestato finale).

Nel caso di prolungamenti, contributi aggiuntivi saranno erogati solo in caso di disponibilità di fondi.

Per l'ammissibilità dei contributi Erasmus+ le mobilità vanno realizzate entro e non oltre il **30/09/2026**.

3.2 RIMODULAZIONE DEI CONTRIBUTI E RECUPERI

I contributi Erasmus possono essere soggetti a restituzione totale o parziale. Se la mobilità non coincide con un numero intero di mesi, il contributo finanziario verrà calcolato in base ai giorni effettivi, applicando 1/30 del costo mensile per ogni giorno incompleto. Qualora il numero di mensilità effettive, dichiarate e certificate dal partner, risulti inferiore a quelle assegnate, l'UniBas procederà al recupero delle mensilità non utilizzate, e il partecipante dovrà restituire la parte non usufruita del contributo entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ufficio competente. In caso di mancato rimborso, saranno avviate le azioni previste dalla **Delibera del Senato Accademico n. 95/2019 assunta nella seduta del 17/12/2019.**

Nel caso di differenze tra la mobilità realizzata e quella autorizzata nell'Accordo di mobilità, se la durata del soggiorno fisico è superiore a quella prevista, i giorni aggiuntivi non autorizzati saranno considerati come "zero-grant", ossia senza contributo. Se, invece, la durata effettiva è inferiore a quella dell'accordo (rispettando comunque la durata minima di 60 giorni), si applicano le seguenti regole:

Se la differenza tra il periodo realizzato e quello autorizzato è **superiore a 5 giorni**, le date di inizio e fine del periodo di mobilità coincideranno con quelle effettivamente realizzate (verificate tramite il Transcript of Records o il Certificate of Attendance), e il contributo sarà ricalcolato sulla base del periodo effettivo.

³⁸ Le specifiche saranno dettagliate nell'Accordo di mobilità

Se la differenza è **pari o inferiore a 5 giorni**, le date di inizio e fine rimarranno quelle indicate nell'accordo, e non ci sarà alcun ricalcolo del contributo.

Tale regola non si applica alle mobilità di breve durata.

Se il periodo di mobilità fisica presso l'Università partner è inferiore a 60 giorni (o 5 giorni per la short-term mobility), il borsista dovrà restituire l'intero importo ricevuto e perderà lo status di "Studente Erasmus+". La restituzione totale è anche obbligatoria in caso di:

- Mancata consegna dei documenti obbligatori di fine mobilità <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html> > al rientro;
- annullamento del periodo di mobilità da parte dell'Università degli Studi della Basilicata per inadempimento del contratto.

Oltre a quanto sopra esposto, relativamente al **contributo integrativo di cui all'Art. 3, lettera D**, sempre che previsto, lo studente è tenuto alla:

- a. **restituzione totale del contributo** se si dovesse verificare una delle seguenti condizioni:
 - **mobilità per esami:**
 - mancata acquisizione di almeno 1 Credito Formativo Universitario (CFU) curriculare,
 - mancato riconoscimento delle attività sostenute da parte delle strutture didattiche competenti,
 - mancata richiesta da parte del partecipante del riconoscimento delle attività sostenute entro il conseguimento del titolo di studio o rifiuto del riconoscimento.
 - **mobilità per attività di ricerca tesi/tirocinio/mobilità combinata:**
 - mancanza di CFU riconosciuti in carriera per mobilità internazionale per attività di ricerca per tesi e/o tirocinio all'estero;
 - **mobilità di dottorato** (no per Erasmus short mobility):
 - mancanza di documentata attività di ricerca o di formazione nell'ambito del dottorato di ricerca.

Eventuali deroghe potranno essere disposte solo dagli Organi Accademici/Commissione d'Ateneo e verranno comunicate agli interessati.

- b. **restituzione parziale del contributo** nel caso in cui non si acquisisca il numero di crediti previsti in relazione al periodo di mobilità trascorso all'estero (v. Art.9, comma 19 del [Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero](#)). In tal caso avrà diritto ad un contributo proporzionale al rapporto tra i CFU acquisiti e quello minimo previsto, con limite inferiore di contributo nullo laddove non abbia acquisito alcun CFU (esempio: durata mobilità: 10 mesi, previsti nel LA 40 CFU, acquisiti 27 (minimo 35) = $(27/35) \% = 77,14\%$ Quindi percepirà il 77,14% del contributo. La penalità sarà pari al 22,86% della borsa spettante).

Nel caso di eventuali recuperi per riduzione periodo all'estero, ovvero integrazione da parte dell'AN, gli importi recuperati o derivanti da integrazione dei fondi potranno essere assegnati agli studenti che, al momento della partenza, non hanno beneficiato di alcun finanziamento o di parte di esso. Per l'assegnazione si terrà conto della graduatoria stilata in base al modello ISEE.

3.5 COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Le incompatibilità riguardano sia la borsa di studio che lo "status" di studente Erasmus.

Coloro che si candidano al presente bando:

- **possono** ripetere l'esperienza di mobilità Erasmus+ e usufruire delle relative borse nei tre cicli di studio per un massimo di 12 mesi (360 giorni) per ciclo (24 mesi/720 giorni nel caso di cicli unici); nei 12/24 mesi sono ricomprese sia le attività di studio che di tirocinio³⁹;
- non possono usufruire di più borse di mobilità ERASMUS+ se riferite a periodi temporali parzialmente o totalmente sovrapposti;
- **non possono** usufruire, nello stesso periodo in cui beneficiano del finanziamento per il progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario o derivante da fondi dell'UniBas assegnato per

³⁹ precedenti esperienze di mobilità effettuate nell'ambito del programma Lifelong Learning Programme, Erasmus+ Programme, Erasmus Mundus Programme (action 1), Erasmus Mundus Programme (action 2) vengono considerate ai fini del conteggio del periodo massimo dei 12 mesi/24 mesi di mobilità previsti per ogni ciclo; anche la mobilità per tirocinio effettuato da neolaureato, nell'ambito dell'Erasmus+, concorre a determinare il periodo dei 12 mesi per ciclo. Non fanno invece parte del computo, le mensilità svolte in modalità virtuale dal luogo di provenienza.

trascorrere un periodo di mobilità all'estero; è, tuttavia, ammessa la **cumulabilità di periodi di mobilità** finanziati da **fondi di diversa provenienza comunitaria** (ad esempio **fondi Erasmus+ e PNRR**, ecc.), sempre che si tratti di **periodi distinti e non sovrapposti**, ciascuno coperto da un proprio finanziamento⁴⁰

- **Per i dottorandi: non è consentito** cumulare la **maggiorazione della borsa di dottorato** per periodi all'estero con la borsa Erasmus+ per lo stesso periodo e per le medesime finalità. I dottorandi vincitori del presente bando devono scegliere, all'atto della candidatura, di quale borsa usufruire. La borsa di dottorato e relativa maggiorazione per periodi di mobilità all'estero finanziate con fondi comunitari o nazionali (es: PON, PNRR ed altre tipologie di finanziamenti comunitari per il dottorato) **non sono cumulabili** con i fondi Erasmus+ per lo stesso scopo e per lo stesso periodo⁴¹. In questi casi, nel rispetto delle regole di rendicontazione e del principio europeo di divieto di doppio finanziamento, potrà essere attribuito solo lo status di "*studente Erasmus+ zero grant*" (senza borsa Erasmus+)⁴². Potranno, invece, eventualmente beneficiare di fondi ministeriali o, in subordine, di fondi di ateneo, qualora disponibili.

Il beneficiario della borsa perderà lo status di Erasmus e il diritto a percepire la borsa qualora risulti iscritto presso un nuovo corso di studio/scuola di specializzazione/master/corso di dottorando dell'Università degli Studi della Basilicata o di un altro ateneo italiano o estero. In questo caso, lo status e la borsa Erasmus saranno riconosciuti solo per il periodo precedente alla nuova iscrizione, purché tale periodo non sia inferiore alle due mensilità prescritte.

ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

Il partecipante alla mobilità dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano:

- l'ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito <http://www.viaggiasesicuri.it/>;
- assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nei paesi dell'UE, è valida la tessera sanitaria europea -TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia), che prevede diverse modalità di utilizzo a seconda del paese di destinazione. È necessario informarsi prima della partenza presso la sede ospitante sulle modalità di accesso all'assistenza sanitaria. Per ulteriori specifiche consultare: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=559;>
[https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&cid=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto.](https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&cid=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto)

La legislazione e la normativa, che regolano l'ingresso degli studenti non comunitari nei vari Paesi partecipanti al Programma Erasmus +, sono legate alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello studente raccogliere, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche. Coloro che avranno bisogno del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno dovranno muoversi con largo anticipo in quanto alcune sedi richiedono copia del permesso di soggiorno già in fase di application e le procedure per il rilascio/rinnovo possono avere tempi molto lunghi.

In particolare si segnala che la procedura per l'ottenimento del visto per i paesi europei che non fanno parte dell'area SCHENGEN è particolarmente lunga e non sempre porta al rilascio del visto. Gli studenti non comunitari sono pregati di tenere presente questo aspetto nella scelta dell'ente ospitante. Si segnala che i costi per Visto e assistenza sanitaria non potranno essere coperti dall'UniBas e che per ottenere il Visto,

⁴⁰ È tuttavia prevista la complementarietà dei fondi: ad esempio alcuni mesi di mobilità coperti con il supporto E+ ed ulteriori mesi di mobilità con borse PNRR o altro contributo comunitario. In tal caso i periodi con la specifica della natura dei finanziamenti comunitari dovranno essere chiaramente certificati dal partecipante all'atto della candidatura e riportati nei documenti autorizzativi da parte delle strutture didattiche competenti, ai fini della corretta rendicontazione e della trasparenza amministrativa.

⁴¹ È tuttavia prevista la complementarietà dei fondi: ad esempio alcuni mesi di mobilità coperti con il supporto E+ ed ulteriori mesi di mobilità con borse PNRR o altro contributo comunitario. In tal caso i periodi con la specifica della natura dei finanziamenti comunitari dovranno essere chiaramente certificati dal partecipante all'atto della candidatura e riportati nei documenti autorizzativi da parte delle strutture didattiche competenti, ai fini della corretta rendicontazione e della trasparenza amministrativa.

⁴² Per informazioni si consiglia di rivolgersi all'Ufficio Ufficio Post Lauream - Unità Amministrativa Dottorati di ricerca (postlauream-dottorati@unibas.it).

alcuni Paesi richiedono agli studenti di certificare la disponibilità di mezzi finanziari. L'importo minimo è variabile e talvolta superiore all'ammontare della somma dei contributi per la mobilità. **Infine, si specifica che l'UniBas non risponderà in caso di mancato rilascio del Visto.**

Relativamente ai requisiti di **ingresso**, per poter soggiornare per motivi di studio in un paese dell'Unione Europea è in linea di massima sufficiente la carta d'identità, mentre per soggiornare in un paese extra-UE **tutti gli studenti iscritti all'Università degli Studi della Basilicata** devono adempiere alle norme previste dal Paese ospitante in materia di **Visti e Permessi di soggiorno** legati all'attività di studio. È di esclusiva responsabilità del partecipante ottenere il visto. Per approfondimenti consultare la sezione di riferimento <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione "Prima" della partenza.

I costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l'ingresso nei paesi UE ed Extra-Ue non potranno essere coperti dall'UniBas.

Assicurazione sanitaria

Ogni partecipante alla mobilità dovrà provvedere personalmente alla copertura assicurativa sanitaria per mobilità di studio e dotarsi di un'assicurazione sanitaria di viaggio che copra anche i rischi connessi al Covid-19 o altre forme di epidemia aventi caratteristiche di pandemia. Se il partecipante è in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (c.d. Tessera Sanitaria) ha automaticamente diritto alle prestazioni di base offerte dal Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi aderenti all'UE. La copertura sanitaria all'estero è un servizio fornito da ogni Paese con modalità differenti. Gli studenti cittadini extracomunitari non iscritti al SSN devono munirsi di un'adeguata copertura sanitaria.

N.B.: La copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata potrebbe non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità Internazionale (extra-UE). In tali casi è fortemente raccomandato stipulare un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Per ogni informazione di dettaglio consultare il portale www.salute.gov.it alla voce "Assistenza sanitaria all'estero e stranieri in Italia" oppure i portali: ec.europa.eu/social/; www.sistemats.it. Per consultare la guida interattiva predisposta dal Ministero della Salute per informazioni sul diritto o meno all'assistenza nei Paesi Ue ed extra-Ue: <https://shorturl.at/bgpAB>

Assicurazione di responsabilità civile e infortuni

L'Università degli Studi della Basilicata garantisce ad ogni partecipante la copertura con polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi. I contratti inerenti tali coperture assicurative riguardano solo i sinistri avvenuti durante le attività formative e/o di tirocinio. È quindi consigliabile sottoscrivere un'assicurazione privata che copra gli infortuni non connessi all'attività di studio. Le polizze assicurative sono pubblicate all'indirizzo web: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/articolo9508657.html>.

In caso di problemi legati ad infortunio o altro con prognosi superiore a 3 giorni, occorsi presso le sedi estere ospitanti, lo studente dovrà immediatamente informare l'Ufficio preposto (email: forniture.servizi@unibas.it) e il Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it).

ART. 5 - SICUREZZA, PREVENZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ

Nell'ambito della mobilità Erasmus+ per studio, gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza e diligenza e a rispettare le norme di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di condotta vigenti nel Paese ospitante, nonché le disposizioni impartite dall'Istituzione ospitante e dall'Ateneo di appartenenza.

Prima della partenza, gli studenti devono informarsi sulla situazione politico-sociale, sanitaria e di sicurezza del Paese di destinazione, anche mediante le fonti ufficiali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), e provvedere alla registrazione del proprio soggiorno sul portale "[Dove siamo nel mondo](#)".

Con riferimento agli studenti con minori opportunità, beneficiari degli appositi contributi previsti dal Programma Erasmus+, l'Ateneo, di concerto con il Servizio Disabilità e DSA, fornisce un supporto informativo e amministrativo rafforzato nella fase di preparazione alla mobilità e valuta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni del Programma e delle risorse disponibili, l'adozione di misure di flessibilità o di tutela finalizzate a favorire lo svolgimento della mobilità in condizioni di sicurezza e adeguatezza.

L'Ateneo non potrà essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose né per eventi derivanti da comportamenti imprudenti, dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza o da circostanze non direttamente imputabili all'Amministrazione. Eventuali situazioni di rischio sopravvenute dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Internazionalizzazione, che potrà valutare l'adozione delle misure ritenute opportune, inclusa la sospensione o l'interruzione della mobilità.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Internazionalizzazione, dott.ssa Annalisa Anzalone.

Per l'accesso agli atti del procedimento concorsuale e per la presentazione di qualsiasi istanza relativa alla mobilità Erasmus (procedura di selezione, di riconoscimento dei crediti in carriera, richieste di rimborsi parziali o totali della borsa di studio, ecc.), gli studenti potranno indirizzare la propria richiesta scritta al Servizio Internazionalizzazione, Campus Universitario di Macchia Romana, via dell'Ateneo Lucano, 10, 85100 Potenza (Tel. 0971/202157, e-mail: outgoing@unibas.it).

Le eventuali istanze non attinenti alla graduatoria – quali, a titolo esemplificativo, quelle relative al riconoscimento dei crediti conseguiti in mobilità o ad altri aspetti accademici connessi allo svolgimento della mobilità stessa – saranno sottoposte alla Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali, quale organo competente in materia.

ART. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il mancato rispetto del Codice di Comportamento dell'Università della Basilicata (D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla selezione, la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di mobilità e possibili sanzioni.

In base all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs n.196/2003, i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. L'Università garantisce la riservatezza delle informazioni e utilizzerà i dati solo per finalità connesse e strumentali alla partecipazione al Programma. Le informazioni sull'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali relativamente alla mobilità internazionale sono disponibili sul sito delle relazioni internazionali alla pagina <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/informativa-privacy-mobilita-internazionale.html>.

I partecipanti possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, inclusi accesso, rettifica, cancellazione e opposizione al trattamento, contattando l'Università della Basilicata.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi della Basilicata, con sede in Via Nazario Sauro, 85, 85100 Potenza, email rpd@unibas.it, cui ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo: <https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati.html>.

ART. 8 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

La documentazione, la modulistica e tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo web <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html> o acquisibili presso le Segreterie didattiche dei Dipartimenti dell'Ateneo. Il partecipante è tenuto a prendere visione del bando, del [Regolamento](#) e di tutte le informazioni pubblicate sul sito.

È fatto obbligo allo studente utilizzare esclusivamente la casella di posta elettronica assegnata dal sistema informatico ESSE3 all'atto dell'immatricolazione. Tutti i soggetti coinvolti nei processi di mobilità utilizzeranno e **prenderanno in considerazione unicamente le richieste e comunicazioni provenienti da indirizzi di posta elettronica istituzionali (@studenti.unibas.it; @unibas.it)**

ALLEGATI

Allegato I: Ipotesi piano di studio

Allegato I-a: Ipotesi piano di studio per la partecipazione a BIP

Allegato II: Certificati ammissibili lingua

Allegato III: Contatti

Allegato IV: Importi dell'integrazione MUR alla borsa Erasmus + studio – Fondo giovani